



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010329 - 23/11/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, **22 NOV 2010**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LECCO
Via Parini 29
23900 Lecco**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 278/2010_tariffa professionale_parere di liquidazione_richiesta formulata dal Commissario
giudiziale*

Con riferimento al quesito formulato in data 3 novembre 2010 con il quale si chiede se un commissario giudiziale iscritto a codesto Ordine possa richiedere allo stesso la liquidazione delle parcelle emesse dai sindaci della società, ancorchè gli stessi non siano iscritti nell'albo professionale tenuto dall'Ordine di Lecco, si osserva quanto segue.

L'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede che il Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possa formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. La norma dell'ordinamento professionale legittima alla presentazione dell'istanza per il rilascio del parere di liquidazione solo il professionista iscritto all'albo e la pubblica amministrazione, mentre non attribuisce analoga facoltà ai clienti del professionista e agli organi delle procedure concorsuali.

Va chiarito, inoltre, che il professionista che può richiedere la liquidazione degli onorari è colui che ha emesso la parcella a seguito dell'esecuzione della prestazione e non il professionista che riceve la parcella in qualità di organo della procedura concorsuale. Ne consegue che la liquidazione degli onorari può essere formulata dal professionista che ha eseguito la prestazione esclusivamente all'Ordine che tiene l'albo nel quale risulta iscritto.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione